

**IN BREVE n. 004-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **MALATTIA NEL SETTORE PRIVATO - CAMBIANO I CONTROLLI**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità», in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto, in particolare, l'art. 25 con il quale si dispone che con il decreto di cui all'art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori, vengano individuate le ipotesi di esenzione dalla reperibilità dei lavoratori del settore privato;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1986, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000 e 8 maggio 2008 che hanno dato attuazione all'art. 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

Considerata la necessità di modificare e integrare la disciplina prevista dai citati decreti ministeriali; Sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Decreta:

Art. 1 - Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

3 Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Art. 2 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Poletti

Il Ministro della salute  
Lorenzin

### **Pubblico e privato - fasce di esenzione sovrapponibili, orari di reperibilità differenti**

In base al decreto di cui sopra, ecco dal 22 gennaio 2016 le nuove fasce di esenzione dalla reperibilità.

In particolare vengono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e'

- eziologicamente riconducibile o a patologie gravi che richiedono terapie salvavita (come i malati affetti da insufficienza renale sottoposti a dialisi, i malati oncologici o sieropositivi)
- a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta con riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Le patologie che richiedono terapie salvavita devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Non rientrano nelle previsioni del decreto i lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro e i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

In base al DM 15 luglio 1986 articolo 4 l'orario di reperibilità del lavoratore del settore privato entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Differenti sono le fasce orarie nel settore pubblico: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi (DM 206/2009).

Anche per il settore pubblico (art. 2 del DPR 206/2009) sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono anche esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

### **AL VIA “OPZIONE DONNA”**

L'Inps col messaggio n.283 del 22.01.2016 sblocca l' "Opzione Donna" invitando le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in c.d. regime sperimentale donna presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS messaggio n. 283 del 21.01.2016 (documento 013)**

### **DEPENALIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI**

Sono stati pubblicati sulla G.U. numero 17 del 22 gennaio 2016 i decreti legislativi n.7 e 8 (abrogazione e depenalizzazione di alcuni reati e introduzione di sanzioni civili).

All'articolo 3 comma 6 del DLgs n. 8/2016 per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali:

*“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l'anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l'importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione“.*

in vigore dal 6 febbraio 2016

### **NIENTE CONGEDI PARENTALI MEDICI CONVENZIONATI** da Sole 24 ore - risposta 321 di Andrea De Vitis

**D** - Si chiede se, in forza delle nuove norme del Dlgs 80 del 2015, anche i medici convenzionati possono fruire dei congedi parentali, pur in assenza della loro espressa previsione nell'accordo collettivo ddi categoria.

**R** - La risposta è negativa. Il Dlgs 15 giugno 2015, n. 80, modifica e integra il Dlgs 26 marzo 2001, n.151, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità», prevedendo alcune innovazioni per l'istituto del congedo parentale.

Tali modifiche si possono così sintetizzare:

a) il congedo parentale (cosiddetta astensione facoltativa) potrà essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (nuovo articolo 32, comma 1), lì dove la precedente norma prevedeva la soglia dell'ottavo anno;

b) la scelta tra fruizione giornaliera od oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nuovo articolo 32, comma 1-ter);

c) sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (e non più di 15) , ridotti a due qualora si chieda la fruizione a ore (nuovo articolo 32, comma 3);

d) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30 della retribuzione è elevato ai primi sei anni di vita del bambino (anziché ai primi tre).

Dai sei ai 12 anni il congedo non è retribuito, a eccezione del caso di lavoratori con redditi particolarmente bassi (pari a 2,5 volte dell'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), per i quali l'indennità del 30 è prevista sino all'ottavo anno del bambino (nuovo articolo 34, commi 1 e 3).

Tali modifiche non intervengono sui principi della norma o sui fruitori della stessa, ma esclusivamente sulle modalità di applicazione dell'istituto. Pertanto, essendo il DLgs 151/2001 preesistente alla stipula dell' accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ex articolo 8 del Dlgs 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, si ritiene che restino vigenti le disposizioni dell'accordo stesso, che nulla dispongono sulla fruizione dei congedi parentali per i medici convenzionati.

### **LAVORO NOTTURNO, ESONERO «ALTERNATIVO» TRA GENITORI** da Sole 24 ore - risposta 329 di Andrea De Vitis

**D** - Sono medico dipendente, padre di due gemelli di due mesi. Mia moglie è casalinga. Ho

fatto richiesta all'Azienda sanitaria di essere esonerato dal lavoro notturno, ma non è stata accettata. Non ne ho effettivamente diritto oppure posso appellarmi? Se sì, a quale organo istituzionale posso rivolgermi?

**R** - L'oggetto della richiesta del lettore è normato dall'articolo 11, comma 2, del DLgs 8 aprile 2003 n.66, e successive modifiche e integrazioni, secondo cui «i contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino».

Sempre secondo la stessa norma, non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

-la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

-la lavoratrice (o il lavoratore) che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;

-la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di età, o, in alternativa e alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo è affidatario convivente con la stessa;

-la lavoratrice (o il lavoratore) che abbia a proprio carico un soggetto disabile, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.

I Ccnl (contratti collettivi nazionali di lavoro) della dirigenza medica e veterinaria del settore sanità pubblica nulla hanno integrato rispetto a tali disposizioni. Di conseguenza, appare evidente che il padre può esercitare il diritto solo qualora la madre sia titolare dello stesso diritto e rinunci a esercitarlo. Il diritto del padre è alternativo e derivato, nel senso che è esercitabile solo se la madre è tenuta a lavorare di notte. Pertanto, il rifiuto espresso alla richiesta del lettore sembra legittimato dai contratti e dalle norme attualmente vigenti.

### **IL CAMBIO DEI CALORIFERI È INTERVENTO STRAORDINARIO** da Sole 24 ore - risposta 245

**D** - Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione fiscale del 50% per la sostituzione dei soli termosifoni, senza avere aperto una Dia.

**R** - La risposta è affermativa. La sostituzione dei termosifoni (e non la mera riparazione degli esistenti) è intervento di manutenzione straordinaria, nonché intervento idoneo a conseguire risparmio energetico e, come tale, fruisce della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; legge 208/2015; si veda anche la guida al 50 e il bonus mobili su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)).

### **NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016** da Newsletter OMCEOMI n.4/2016 a cura della dott.ssa Eva Azzimonti - Consulente Commercialista

Con la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015) sono state apportate modifiche alla disciplina del regime fiscale agevolato, attualmente l'unico in vigore. La legge di stabilità 2015 aveva introdotto il regime forfettario, che prevedeva una imposta sostitutiva pari al 15% da applicare ad una base imponibile definita mediante l'applicazione di un indice di redditività specifico per tipologia di attività.

Dal 1° gennaio 2016 queste le novità:

- La soglia dei ricavi da non superare per l'accesso e la permanenza nel regime (passando dai 15.000 euro ai 30.000 euro per i professionisti)

- La riduzione al 5 % dell'aliquota sostitutiva per primi 5 anni di attività per chi inizia nel 2016.  
Riepilogando:

Ricavi conseguiti, ovvero compensi percepiti, ragguagliati ad anno in relazione all'attività esercitata in base al codice attività (soglia tra euro 30.000 e euro 50.000). In presenza di più attività va fatto riferimento alla soglia più elevata. Non rileva, ai fini del superamento del limite, l'eventuale adeguamento agli Studi di Settore/Parametri Spese sostenute per l'impiego di lavoratori, a qualsiasi titolo, non superiori a euro 5.000 lordi annui Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo dell'ammortamento, non superiore a euro 20.000. Non rilevano in tale contesto i beni inferiori ad euro 516,46 ed i beni immobili; rilevano al 50% quelli ad uso promiscuo.

**Non sono previsti limiti di durata, né vincoli legati all'età del contribuente**

E' escluso chi:

- a) si avvale di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- b) non è residente;
- c) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) unitamente all'esercizio dell'attività, detiene partecipazioni in società di persone / associazioni professionali / Srl trasparenti;
- e) **nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex articolo 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) di importo eccedente euro 30.000.**

Non è più prevista la preclusione al regime nel caso di redditi da lavoro dipendente / assimilato superiore al reddito d'impresa / lavoro autonomo. In ogni caso tale regola non rileva in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel 2015.

Si sottolinea che:

- 1) il regime dei minimi è soppresso a partire dal 1° gennaio 2016, ma resta in vigore per i contribuenti che vi hanno avuto accesso negli anni precedenti fino alla scadenza naturale;
- 2) il regime forfetario rappresenta un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività;
- 3) è comunque consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

Semplificazioni

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;
- esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;
- non assunzione della qualifica di sostituto d'imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);
- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dall'applicazione degli studi di settore / parametri;
- reddito determinato forfetariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;
- introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;
- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete

regole stabilite per il versamento dell'IRPEF

Per chi inizia nel 2016:

Affinchè si possa accedere a questo regime è necessario che: 1) il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; 2) la nuova attività non rappresenti mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto qualsiasi forma, eccezion fatta per l'eventuale pratica obbligatoria per l'esercizio dell'arte o della professione; 3) l'attività, sebbene rappresenti proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, non abbia rilevato ricavi / compensi, nel periodo d'imposta precedente, non superiori alle soglie di accesso previste per il regime forfettario.

Suggerimento per le indicazioni da riportare in fattura:

“Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 L. 190/2014 – Regime forfettario/ Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014”

Previdenza:

Il regime forfettario prevede che i contributi siano calcolati sul reddito determinato a forfait.

Quindi, ad esempio, un professionista che fattura 20.000 con un indice di redditività del 78%, calcolerà i contributi previdenziali dovuti sul 78% di 20.000, cioè su 15.600.

Il soggetto che opera nel regime forfettario iscritto alla gestione separata continuerà a liquidare i contributi dovuti (saldo e acconti) applicando al reddito “forfettario” l'aliquota contributiva prevista e versandoli alle stesse scadenze previste per le imposte sul reddito.

La stessa cosa dicasi per gli iscritti alla cassa di appartenenza, i quali continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa come imponibile contributivo il reddito “forfettario”.

## **BLOCCO PEREQUAZIONE 2011-2012, ALLA CONSULTA IL DL 65/2015**

Blocco della perequazione. CIDA: "il tribunale di Palermo da' ragione".

Va all'esame della Consulta il dl 65/2015 (convertito nella legge 109/2015) nella parte in cui prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il minimo Inps, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%". I giudici hanno ritenuto che “la suddetta rivalutazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l'interpretazione che degli stessi principi ha fornito la Corte Costituzionale”.

### **COMUNICATO CIDA**

Con ordinanza del 22 gennaio 2016 il Tribunale di Palermo, nel procedimento promosso da CIDA e dalle proprie Federazioni, per conto del dott. Giuseppe Cardinale, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come recentemente modificato dal decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015, nella parte in cui prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte il minimo Inps, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20%. Il Tribunale di Palermo ha infatti ritenuto che “la suddetta rivalutazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l'interpretazione che degli stessi principi ha fornito la Corte Costituzionale”. Il Tribunale di Palermo ha pertanto disposto la trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale. Ancora una volta ci viene data ragione: ora attendiamo con fiducia il pronunciamento della Suprema Corte.

**CIDA** è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato. Le Federazioni aderenti a **CIDA** sono: Federmanager (industria), Manageritalia (commercio e terziario), FP-CIDA (funzione pubblica), CIMO (sindacato dei medici), Sindirettivo (dirigenza Banca d'Italia), FENDA (agricoltura e ambiente), FNSA (sceneggiatori e autori), Federazione 3° Settore CIDA, FIDIA (assicurazioni), SAUR (Università e ricerca).

*Bisognerebbe però vedere l'esatta motivazione del rinvio alla Corte costituzionale se cioè viene anche compreso tutto o solo in parte il taglio sforbiciato dal DL 65/2015 sulle perequazioni 2011 e 2012: la Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2015 aveva sentenziato che 2015 aveva sentenziato che andava riconosciuta totalmente secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.*

### **BRUTTO SEGNALE PER I CETI MEDI** di Franco Abruzzo, presidente Unpit

Un prof della Bocconi è in procinto di sbarcare a Palazzo Chigi per coordinare gli interventi economici del Governo Renzi. Tommaso Nannicini, come Tito Boeri, è un nemico dichiarato dei pensionati di ottone, d'argento e d'oro. "Per Nannicini, - scrive la Repubblica - la sfida sarà conservare la sua filosofia economica, che lo ha portato in passato a sostenere proposte anche radicali come un prelievo sulle pensioni più generose". Tito Boeri e Tommaso Nannicini, - articolo del 27.9.2013 pubblicato in lavoce.info -, pensano che per aiutare i giovani bisogna tagliare le pensioni. E si chiedono: "Quanto può restituire il pensionato d'oro?". La Consulta, però, ha scritto che se lo Stato ha bisogno di risorse economiche devono pagare tutti, pensionati e lavoratori attivi. Non è più possibile mettere sotto torchio soltanto i pensionati. Tito Boeri e Tommaso Nannicini non dicono nulla sulla lotta ai patrimoni dei mafiosi, dei big del sommerso e degli evasori, che gestiscono ogni anno centinaia di miliardi senza pagare alcuna imposta. Nannicini si occuperà anche del riordino delle agenzie fiscali, ma con quali obiettivi?

**LEGGI IN** <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19733>

### **GLI EX-PARLAMENTARI CHE NON VOGLIONO TAGLI AL VITALIZIO**

I diritti acquisiti non si toccano: è quanto hanno affermato gli ex parlamentari e gli ex Consiglieri regionali in due audizioni alla Commissione Affari costituzionali della Camera, che sta esaminando alcune proposte di legge che tagliano i vitalizi di parlamentari e consiglieri regionali in carica e in pensione.

**LEGGI IN** <http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=19730>

### **AGENZIA ENTRATE - CONTRIBUTI INPS SU BORSA DI STUDIO**

#### **Domanda**

Mia figlia, a carico, percepisce una borsa di studio universitaria esente dall'Irpef. Posso dedurre dal mio reddito la quota di contributi Inps da lei versati, come certificati dall'università?

#### **Risponde G.Mingione**

I contributi previdenziali obbligatori per i titolari di redditi di lavoro dipendente e quelli a essi assimilati (tra cui rientrano le borse di studio) non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo, in quanto rilevano nella determinazione dei redditi medesimi. Tale principio trova applicazione anche per le borse di studio non assoggettate a imposta per effetto di una espressa norma di esenzione. Pertanto, né il percettore delle somme esenti dall'Irpef né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi trattenuti dall'ente di ricerca in qualità di sostituto d'imposta (paragrafo 5.5 della circolare 20/E del 2011).

## **LAVORATRICI MADRI e LEGGE DINI**

### **Legge 335/1995 - articolo 1**

**40.** Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
- b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

### **INPS messaggio numero 219 del 4 gennaio 2013**

#### **1. Soggetti che accedono a pensione con il sistema contributivo (art. 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995)**

Nei confronti dei soggetti che maturano il diritto ai trattamenti pensionistici in base alle disposizioni di cui all'articolo 24, commi 7, 10 e 11, della L. 214/1 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40, della L. 335/ 1995, che riconoscono i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
- b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.

In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, come modificata dalla legge n. 247 del 2007, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

In particolare, si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri, che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'anticipo dell'età pensionabile di cui alla lettera c) è rapportato alle nuove età pensionabili introdotte dall'articolo 24 del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, adeguate agli incrementi della speranza di vita.

### **Norme poco conosciute: cosa è previsto? requisito: essere nel sistema contributivo puro.**

1. Il riconoscimento con accredito figurativo per assenza dal lavoro
  - a. per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
  - b. per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 104/1992, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi.
2. Il riconoscimento di un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi. Requisito: pensione interamente calcolata col sistema contributivo. Si prescinde che l'evento maternità sia avvenuto o meno durante il periodo lavorativo;
3. in alternativa allo sconto sull'età pensionabile la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione di un coefficiente di trasformazione, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico,
  - a. maggiorato di un anno in caso di uno o due figli,
  - b. maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

## **SENTENZA CIDA**

Anche la Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) sta presentando ricorso. In particolare, l'azione Federspev chiede la totale applicazione della sentenza 70 con copertura di tutti ricorrenti, non solo di una parte. Per quanto attiene l'ordinanza di Palermo infatti bisognerebbe capire se il dispositivo riguarda solo parte dei danneggiati, o include tutti e quali aspetti contempla. Certo, se la Consulta decretasse l'incostituzionalità della misura tutti i pensionati lesi nei loro diritti se ne gioverebbero, e non solo chi ha fatto ricorso. Ma se le cose andassero per le lunghe, a regola il diritto a percepire gli arretrati scade dopo 5 anni, salvo eventuali diverse previsioni della sentenza.

**LEGGI IN** da DoctorNews 33 del 27 /01/2016

<http://www.doctor33.it/pensioni-su-inflazione-negata-si-pronuncera-la-consulta/politica-e-sanita/news--33712.html?xrtid=PCCSVLRSXCPLRPTTVRCXR>

## **DECRETO LORENZIN SULLA APPROPRIATEZZA** mpe

Il solito mulino: cercare il risparmio sulla tutela della salute scaricando le responsabilità sui medici, capri espiatori di tante contraddizioni. Andrebbe fatta una più approfondita chiarezza su appropriatezza ed erogabilità. Se il politico e l'amministratore si arrogano il diritto di dire ciò che è giusto per i pazienti, perché il medico deve essere l'esecutore responsabile?

Il medico ha il dovere deontologico di prestare la propria opera agendo con professionalità secondo scienza e coscienza, sia il gestore della Sanità a fare una croce di non erogabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale sulla prescrizione del medico! Frase senza dubbio provocatoria di chi ha vissuto per oltre cinquanta anni la professione medica e che non può ammettere strani veti sulla tutela della salute per così detti risparmi di spesa che andrebbero ricercati invece sul sistema burocratico amministrativo e talora anche del clientelismo della nostra sanità pubblica che ha costi medio-bassi e prestazioni medio-alte ed è ai primi posti della classifica mondiale, invidiata da molti.

## **L'ORDINANZA DI PALERMO e SULL'ARGOMENTO ALCUNE CONSIDERAZIONI DI FRANCO ABRUZZO**

La questione di costituzionalità si pone anche per la legge 147. Sulla 109 va detto che intanto, secondo l'articolo 136 della Costituzione, non si può fare una legge simile a quella abrogata: invece dopo la sentenza 70 della Corte Costituzionale il Governo Renzi ha disposto un recupero solo parziale. Inoltre, si conferma una disegualianza a sfavore dei pensionati; la Consulta afferma (con la sentenza 116/2013) che non è sbagliato tassare, ma non può essere discriminata una sola categoria, senza che siano toccati anche i lavoratori attivi. Senza contare che i pensionati sono ammortizzatori sociali e aiutano figli e nipoti ogni anno per 6 miliardi di euro, impoverirli significa dare un colpo a questo Welfare parallelo e soldi in meno al Fisco.

Il mancato recupero dell'inflazione 2012 e 2013 vale per tutti i pensionati ex dipendenti pubblici e privati. Quell'inflazione ora non rientra più nell'importo dell'assegno e non potrà mai più concorrere alla maggiorazione per il calcolo dell'inflazione degli anni successivi, a meno che la Consulta non dica il contrario.

**IN ALLEGATO A PARTE – TRIB. Sez. LAVORO PALERMO Ordinanza del 22.01.2016  
(documento 014)**

## **QUANDO IL MEDICO PUO' ANDARE IN PENSIONE NEL 2016**

Anche questo anno ho cercato, come per gli scorsi anni, di esporre ai Colleghi una sintesi delle possibili uscite nel 2016, in modo schematico e il più chiaro possibile.

Spero di esservi riuscito.

Ringrazio l'Amico Attilio Steffano e il Suo Staff che hanno reso possibile la divulgazione di questo mio servizio che mi auguro possa essere utile ai Colleghi.

Marco Perelli Ercolini

### **SCARICABILE IN**

[http://www.perelliercolini.it/PDF/Quando\\_il\\_medico\\_puo\\_andare\\_in\\_pensione\\_2016.pdf](http://www.perelliercolini.it/PDF/Quando_il_medico_puo_andare_in_pensione_2016.pdf)

## **DALLA CASSAZIONE e TRIBUNALE**

### **Assenza per malattia e compatibilità con altro lavoro**

Nella fattispecie è legittimo il licenziamento disciplinare dovuto al fatto che il lavoratore, pur stando in malattia, abbia prestato costantemente attività lavorativa in favore di terzi.

E' inoltre stato evidenziato come non vi sia di per sé un divieto allo svolgimento di attività lavorative in favore di terzi durante la malattia, tranne nel caso in cui l'ulteriore attività sia in concorrenza con il proprio datore di lavoro e/o possa aggravare la patologia in essere, ritardando, così, il rientro del lavoratore in azienda, fattispecie che il lavoratore deve dimostrare.

*Corte di Cassazione civile sezione Lavoro - sentenza numero 586 del 14.10.2015 pubblicata il 15 gennaio 2016*

### **Allagamento il Comune paga**

Il Comune è tenuto a risarcire i danni dovuti ad una mediocre manutenzione della raccolta e smaltimento delle acque piovane.

*Tribunale di Nuoro - sentenza numero 596 del 15 ottobre 2015*

## **AGENZIA ENTRATE - FIGLI A CARICO: RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE**

### **Domanda**

Ho due figli. È possibile portare a carico solo il primo figlio, al 50% con mia moglie, lasciando il secondo figlio interamente a carico suo?

### **Risponde G.Mingione**

In presenza di più figli, la relativa detrazione prevista dall'articolo 12 del Tuir deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori; pertanto, l'eventuale attribuzione al genitore con reddito più elevato deve interessare necessariamente tutti i figli della coppia (paragrafo 5.1 della circolare 19/E del 2011). Soltanto nell'ipotesi in cui i figli siano nati non dai medesimi genitori, la detrazione potrà essere ripartita in misura diversa.

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

### **Nuova Antologia**

Data di emissione il 31 gennaio 2016



**Tiratura:** ottocentomila francobolli

**Vignetta:** raffigura, in basso a sinistra il volume edito in occasione del 150° della fondazione della rivista “Nuova Antologia” affiancato, a destra, dal logo che ne celebra l’anniversario. Completano il francobollo le leggende “NUOVA ANTOLOGIA” e “LA RIVISTA CHE HA FATTO GLI ITALIANI”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.

## PENSIONI - CAMPO DELLE INCERTEZZE e DELLE CONTINUE

### RIFORME mpe

L’argomento previdenza è un capitolo sempre aperto con proposte e controproposte, riforme e arrangiamenti e, in particolare, utile pozzo per le emergenze economiche del Paese.

Le varie riforme degli ultimi anni pongono grossi interrogativi, ma soprattutto i continui rimaneggiamenti e una cosa traspare: sembrano essere o sono espressione di emergenze dei conti pubblici e ripensamenti di misure contraddittorie di normative promulgate per tamponare dei vuoti, piuttosto che per costruire un percorso per un futuro previdenziale per la tutela del cittadino, del lavoratore nelle situazioni avverse, ma, soprattutto nel post lavorativo, per una serena vecchiaia.

Addio alle legittime aspettative e da ultimo anche i tentativi della cancellazione del diritto acquisito perfezionato colla quiescenza ... e tutto ciò quale futuro e fiducia per i giovani? e quanta rabbia per i pensionati, onesti ex lavoratori che sempre hanno versato fior di contributi e hanno pagato e continuano a pagare tasse su tasse e balzelli vari ...

Ma i pensionati cominciano a essere stufi e attenzione: da piccolo rigagnolo possono diventare un fiume in piena o addirittura un torrente impetuoso.

## CONFPROFESSIONILAVORO: LEGGE DI STABILITÀ 2016 - LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

La CONFPROFESSIONILAVORO ha pubblicato interessanti approfondimenti sulle novità per i professionisti, previste dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).

**IN ALLEGATO A PARTE – CONFPROFESSIONILAVORO Legge di stabilità 2016: le novità per i professionisti (documento 015)**  
**CONFPROFESSIONILAVORO Tutela della maternità e della paternità (documento 016)**